



# Comune di CASIRATE D'ADDA

Provincia di Bergamo

Viale M. D'Azeglio, 5 - 24040 - Tel. 0363 326688 - Fax 0363 326460 - P.I. 00614080166

Web: <http://www.comune.casirate.bg.it>

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Tel. 0363.326688 int. 5

e-mail: [polizialocale@comune.casirate.bg.it](mailto:polizialocale@comune.casirate.bg.it)

Ordinanza n. 07/2023

### IL SINDACO

**VISTI** il D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)*", il DPCM 04.06.1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**CONSIDERATO** il perdurare di fenomeno temporaleschi con conseguenti precipitazioni che si stanno verificando sul territorio.

**CONSIDERATO** tuttavia che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere comunque salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza

**RITENUTA** necessaria l'adozione di misure, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale del 26.10.1981 n° 64: *norme per l'esercizio delle funzioni di Igiene e Sanità Pubblica, successive modifiche ed integrazioni*;

**VISTO** il d.P.R. del 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale;

**VISTO** l'Art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27/07/1934 n° 1265;

**VISTO** la Legge 24/11/1981 n° 689;

**VISTO** l'Art. 50 comma V e Art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

### ORDINA

1. Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre 2023, è fatto divieto a chiunque di utilizzare, nel territorio comunale di Casirate D'Adda, l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale con scopi non domestici, quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio autoveicoli e altre simili operazioni, diverse dal consumo personale domestico, nei seguenti orari: dalle 7.00 alle 22.00;
2. I prelievi d'acqua, sono consentiti, oltre che per gli usi domestici, per gli usi zootecnici, industriali e artigianali e per tutte le attività autorizzate per le quali necessita l'acqua potabile. Sono esclusi dalla presente ordinanza gli inaffiamenti dei campi da calcio a manto erboso o sintetico, i campi da tennis in terra battuta, i giardini ed i parchi ad uso pubblico, qualora l'organizzazione non consenta l'inaffiammento notturno;

### INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

## **A V V E R T E**

Le violazioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 150 da applicarsi secondo la procedura della L. 689 a carico dei responsabili che prevede il pagamento in misura ridotta pari a euro 50

## **D I S P O N E**

- l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).
- La revoca della precedente ordinanza nr. 3/2023

## **D I S P O N E**

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. l'invio di copia del presente provvedimento alla:
  - a) Prefettura di Bergamo;
  - b) Polizia Locale del Comune di Casirate d'Adda – BG.

## **I N F O R M A**

1. che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 e successivi, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., dell'avvio di procedimento;
2. che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso:
  - entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, al TAR nei casi e nei modi previsti dalla Legge del 06/12/1971 n. 1034;
  - entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica: al Capo dello Stato, nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. del 24/11/1971 n. 1199;

IL SINDACO  
MANUEL DOTT. CALVI

